



ORDINANZA TRIBUNALE DI VARESE IN DATA 7 GENNAIO 2023

Tribunale di Varese, Ordinanza del 7 gennaio 2023: Scuola - Il PEI priva l'amministrazione scolastica del potere discrezionale di sacrificare il supporto integrativo individuato dal piano.

Con Ordinanza cautelare del 7 gennaio 2023, il Tribunale di Varese ha accertato la natura discriminatoria della condotta posta in essere dall'Amministrazione scolastica per avere ridotto il numero di ore settimanali di sostegno scolastico stabilite dal GLO in sede di verifica finale del Piano educativo individualizzato di un alunno con disabilità.

Nello specifico, i genitori di un alunno con disabilità ricorrevano innanzi al Tribunale di Varese per chiedere l'accertamento della condotta discriminatoria dell'Amministrazione scolastica la quale garantiva soltanto 13 ore settimanali di sostegno scolastico a fronte delle 15 ore settimanali previste dal GLO in sede di verifica finale del PEI.

Il Tribunale di Varese, prima di entrare nel merito della decisione, ha rigettato le eccezioni di incompetenza territoriale e di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario sollevate dall'Amministrazione scolastica.

In particolare, quanto all'eccezione del difetto di giurisdizione, il Tribunale ha ribadito che i giudizi aventi ad oggetto la tutela delle persone con disabilità vittime di discriminazione rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice ordinario, così come stabilito espressamente dalla l.n. 67 del 2006.

Al riguardo, il Tribunale ha richiamato l'importante principio enunciato con Ordinanza n. 25101/2019 dalla Suprema Corte di Cassazione in base al quale “La predisposizione di un piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, che abbia indicato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, priva l'amministrazione scolastica del potere discrezionale di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura del supporto integrativo come individuato dal detto piano. L'Amministrazione ha, di conseguenza, il dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno interessato, del personale docente specializzato, anche ricorrendo all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al

rapporto insegnanti-alunni. Ove si verifichi l'omissione o l'insufficienza nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione scolastica, della sua attività doverosa si configura la contrazione di un diritto fondamentale del disabile che si concretizza, ove non sia accompagnata da una equivalente contrazione dell'offerta formativa riservata agli alunni normodotati, in una discriminazione indiretta, vietata dall'art. 2, l.n. 67 del 2006, per tale intendendosi pure il comportamento omissivo della P.A. preposta all'organizzazione del servizio scolastico che metta la bambina od il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni. La giurisdizione in materia spetta, pertanto, al giudice ordinario, senza che il ricorrente debba esplicitamente dedurre nella sua domanda di tutela l'esistenza di un comportamento discriminatorio dell'amministrazione interessata".

Ne deriva, quindi, che una volta predisposto il Piano Educativo Individualizzato, l'Amministrazione scolastica e/o gli Enti Locali competenti devono garantire tutti i sostegni scolastici ivi individuati in quanto la mancata corretta erogazione costituisce una condotta discriminatoria indiretta censurabile innanzi al Giudice Ordinario.

Tale principio, secondo il Tribunale di Varese, vale anche nel caso in cui, come nel caso oggetto di giudizio, l'alunno con disabilità sia in possesso solo della verifica finale del Piano educativo individualizzato e non anche del Piano educativo individualizzato c.d. definitivo.

Inoltre, il Tribunale di Varese ha dichiarato altresì infondata l'eccezione di incompetenza territoriale ritenendo che ai sensi dell'art. 28, comma secondo, del D.lgs. n. 150 del 2011 il Tribunale competente a conoscere le controversie in materia di discriminazione della persona con disabilità è quello in cui ha il domicilio il ricorrente.

Nel merito, in via cautelare, il Tribunale di Varese dopo avere richiamato i principi costituzionali e sovranazionali, in particolare, l'art. 24 della Convenzione Onu delle persone con disabilità, in base al quale gli Stati Parti "riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione" anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, ha osservato che *"l'assegnazione a favore dell'alunno soltanto di 13 ore settimanali di sostegno integra, secondo l'orientamento della Corte Costituzionale in materia (v. sentenza n. 80/2010), una condotta discriminatoria nei confronti dello studente disabile **dal momento che con tale penalizzante provvedimento l'amministrazione scolastica non assicura all'alunno quel sostegno didattico indispensabile per perseguire gli obiettivi auspicati, con il rischio di non ottenere risultati scolastici ed educativi soddisfacenti**, ciò che comporta un grave pregiudizio del suo armonico e complessivo sviluppo personale"*.

Si legge ancora nell'Ordinanza in commento che *"il diritto del disabile all'istruzione si configura come un **diritto fondamentale** il cui esercizio è assicurato tramite misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti distruzione insieme agli altri studenti normodotati, e tra le varie misure previste*

dal legislatore viene in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato per l'appunto ad adempiere alle ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni diversamente abili [...]".

A fronte dei suddetti principi, il Tribunale di Varese ha ordinato all'Amministrazione scolastica di cessare immediatamente la condotta discriminatoria posta in essere a danno del minore con disabilità, con attribuzione dell'insegnate di sostegno per le ore previste dal GLO in sede di verifica finale del Piano Educativo individualizzato.

Tale ordinanza è di particolare importanza in quanto il Tribunale di Varese ha riconosciuto la sussistenza del requisito del *periculum in mora* necessario per emettere l'ordinanza cautelare in corso di causa osservando che *"stante il grave ed irreparabile pregiudizio che l'attuale situazione potrebbe produrre ai danni del minore durante il tempo occorrente per la celebrazione del procedimento in via ordinaria anche se proposto con rito sommario - essendo l'anno scolastico in corso e ormai prossimo alla fine del primo quadrimestre, situazione che impone un tempestivo intervento da parte dell'amministrazione scolastica allo scopo di non pregiudicare ulteriormente il percorso di integrazione dello studente disabile".*

**Commento a cura dell'Agencia Nazionale Anffas Antidiscriminazione*